

Collana “Ricerca e Documentazione”

Fondazione Aldo Della Rocca  
Ente Morale per gli Studi di Urbanistica

*Direttore*

Gian Aldo Della Rocca

Presidente della Fondazione Aldo Della Rocca

*Comitato scientifico*

LUCIO CARBONARA

Alessandro CASTAGNARO

Massimo CLEMENTE

Roberto CONVERTI

Gabriella ESPOSITO DE VITA

Carola HEIN

Bruno Filippo LAPADULA

Marco MARTINIELLO

Bianca PETRELLA

Flavia PICCOLI NARDELLI

Elodia ROSSI

Antonio URICCHIO

*Segreteria redazionale*

Roberta PITINO

Sede

Via degli Orti Gianicolensi, 5 – 00152 Roma

Tel: 06/68131869

[fondazionealdodellarocca@gmail.com](mailto:fondazionealdodellarocca@gmail.com)

[pec@pec.fondazioneellarocca.it](mailto:pec@pec.fondazioneellarocca.it)

[www.fondazioneellarocca.it](http://www.fondazioneellarocca.it)

La Redazione del presente volume è stata curata da Maria Casola, Gaia Daldanise e Roberta Pitino.

I Saggi contenuti nel volume sono stati valutati in modalità *double-blind peer review*.



DIREZIONE GENERALE  
EDUCAZIONE,  
RICERCA E  
ISTITUTI CULTURALI

La pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo concesso  
dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della Cultura.



**aracne**



ISBN  
979-12-218-1618-1

PRIMA EDIZIONE  
**ROMA 6 DICEMBRE 2024**

13 *Presentazione*  
di GIAN ALDO DELLA ROCCA

15 *Prefazione*  
di MASSIMO CLEMENTE

19 *Introduzione*  
di MARIA CASOLA, GAIA DALDANISE

## PARTE I

### **Patrimonio culturale e naturale: tutela, valorizzazione e partecipazione**

33 **Capitolo I**  
Patrimonio culturale e sviluppo sostenibile: la prospettiva economica del capitale,  
distretti e beni comuni culturali  
di ENRICO BERTACCHINI

43 **Capitolo II**  
Acqua e Comunità in dialogo. Dalle radici storiche alle prospettive future  
di MARIA CASOLA

59 **Capitolo III**  
Ri-conoscere patrimoni invisibili: approcci collaborativi per una valorizzazione condivisa  
di VALERIA CATANESE, STEFANIA OPPIDO

73 **Capitolo IV**  
IN.KIOSTRO. Una comunità di resilienza per la rigenerazione sostenibile del patrimonio culturale  
di MARIA CERRETA, LAURA DI TOMMASO

- 85 Capitolo V  
La tutela del patrimonio culturale e il ruolo dei cittadini: l'azione popolare.  
Spunti dall'esperienza giuridica romana  
di FRANCESCO FASOLINO
- 103 Capitolo VI  
Natura e ambiente nella visione giuridica romana  
di ANDREA LOVATO
- 111 Capitolo VII  
*Crowdsourcing* del patrimonio culturale immateriale per lo sviluppo territoriale:  
un quadro sperimentale per le aree interne italiane  
di LUCA TRICARICO, EDOARDO LORENZETTI, LUCIO MORETTINI
- 129 Capitolo VIII  
La partecipazione informata dei cittadini per la gestione del ciclo integrato delle acque  
e le *smart technologies*  
di VITO FELICE URICCHIO

PARTE II

**Sviluppo territoriale e rigenerazione sostenibile:  
cultura, creatività e comunità**

- 143 Capitolo I  
La cultura dell'integrazione per lo sviluppo sostenibile delle città-porto.  
Il caso di Livorno come *best practice* nazionale  
di MASSIMO CLEMENTE, BENEDETTA ETTORRE
- 161 Capitolo II  
Bagnoli: riconnettere attraverso una passeggiata patrimoniale un territorio fatto di recinti  
di EMANUELA COPPOLA, GIUSEPPE BRUNO
- 175 Capitolo III  
Imprese culturali e creative made in Italy per una rigenerazione sostenibile ed inclusiva  
di GAIA DALDANISE
- 195 Capitolo IV  
Città multiculturale: tre casi studio tra *genius loci* e inclusione  
di GABRIELLA ESPOSITO DE VITA, STEFANIA RAGOZINO

- 215 Capitolo V  
MAPIT-GIS: Un modello per l'analisi della dimensione materiale  
del patrimonio identitario territoriale basato sulle tecniche GIS  
di GAETANA DEL GIUDICE, ELEONORA GIOVENE DI GIRASOLE
- 237 Capitolo VI  
La metodologia "Out of Boundaries"  
di DANIELA SAVY
- 243 Capitolo VII  
Verso nuovi strumenti metodologici per la rigenerazione sostenibile dei beni industriali dismessi  
di FEDERICA SCAFFIDI
- 255 Capitolo VIII  
Media civici: analisi degli strumenti a supporto della pianificazione territoriale  
e della partecipazione pubblica  
di SIMONA STELLA

### PARTE III

#### **Transizione ecologica: prospettive e strumenti innovativi**

- 273 Capitolo I  
Strategie di sviluppo sostenibile e Intelligenza Artificiale: l'apporto della cultura giuridica romana  
di AURELIO ARNESE
- 281 Capitolo II  
Cultura della sostenibilità e coinvolgimento dei privati nelle azioni pubbliche a tutela dell'ambiente  
di ANNAMARIA BONOMO
- 295 Capitolo III  
Le CER come Matrioske Sociali: proposta di una visione delle comunità energetiche  
come modelli rigenerativi circolari di distribuzione decentralizzata dell'energia  
di MARTINA BOSONE, DOMENICO VITO, BARBARA PIRELLI
- 307 Capitolo IV  
Il ruolo dell'agricoltura nella costruzione di processi di rigenerazione territoriale  
di LAURA COSTANTINO, PAOLO PARDOLESI

- 315 Capitolo V  
“Resiliando”: un esperimento di *brainstorming* territoriale del Riapro-lab  
di MICHELE DASSISTI, BIAGIO D’AQUINO, LEONARDO LEGROTTAGLIE
- 347 Capitolo VI  
L’importanza della leva fiscale per promuovere la riduzione degli sprechi alimentari  
nel contesto dell’economia circolare  
di NICOLA FORTUNATO
- 359 Capitolo VII  
Comunicare la sostenibilità: Green Claims e Greenwashing  
di LAURA TAFARO
- 371 Capitolo VIII  
Dal presente al domani  
di SEBASTIANO TAFARO
- 387 Capitolo IX  
La rigenerazione urbana entro e oltre il contesto della transizione ecologica:  
la sfida della fiscalità locale  
di ANTONIO URICCHIO, TOMMASO CALCULLI

PARTE IV

**Cultura della sostenibilità e comunità inclusive:  
patrimonio culturale e imprese culturali e creative sostenibili**

*Interviste*

- 413 Cultura della sostenibilità e processi di sviluppo innovativi per la valorizzazione del patrimonio  
Interviste a: Francesco Alessandria, Caterina Arcidiacono, Marco Borra, Alessandro Castagnaro,  
Ammiraglio Pasquale de Candia, Filippo De Rossi, Padre Antonio Loffredo, Rocky Malatesta,  
Umberto Masucci, Angelo Raguso
- 457 Comunità inclusive e imprese culturali e creative made in Italy per lo sviluppo sostenibile  
Intervista a: Sonia Coccozza, Massimo Coen Cagli, Marco d’Isanto, Rosy Fusillo, Paolo Giulierini  
Stefano Marastoni, Elisabetta Masucci, Paolo Venturi
- 479 *Postfazione*  
di ANTONIO URICCHIO

## L'importanza della leva fiscale per promuovere la riduzione degli sprechi alimentari nel contesto dell'economia circolare

NICOLA FORTUNATO\*

**ABSTRACT:** An economic system in which industrialized countries waste an enormous amount of food, in addition to being conspicuously inefficient and economically unsustainable, contributes to generating food insecurity in less industrialized countries, and to compromising environmental resources and the climate of the entire planet; the irrational (or rather useless) use of the natural resources (water and raw materials) and energy necessary to produce, process, store, transport and sell wasted food, produces environmental consumption which is accompanied by avoidable greenhouse gas production, as well as to the increase in the production of waste which, in turn, will have to be disposed of with further expenditure of energy and resources. In the general model that recognizes the fight against food waste as one of the main directions towards the promotion of food sustainability, the analysis of the Italian regulatory context appears particularly interesting with particular attention to the innovations introduced by law n. 166/2016, the so-called anti-waste law, or Gadda Law from the name of its promoter. The Gadda law in fact preserves the environment by enhancing the tax instrument according to different and broader purposes, supporting the good practices of businesses and citizens through the introduction of incentives and benefits, rather than by introducing new environmental taxes: the new circular taxation model it is characterized by not subjecting waste to taxation and consequently encouraging reuse and recycling, but by achieving the same objectives in a mediated way, supporting cases that limit the quantity of waste to be treated.

### 1. La riduzione degli sprechi alimentari quale obiettivo prioritario dell'economia circolare

Il sistema alimentare globale è oggi in grado di produrre cibo sufficiente a garantire un'esistenza libera dalla fame per circa 12 miliardi di persone<sup>1</sup>: tuttavia uno dei fattori che spiegano la perdurante insicurezza alimentare di ampie porzioni della popolazione mondiale, accanto ai problemi distributivi, è senz'altro lo spreco di una incredibile quantità di cibo, che viene stimata intorno al 40% della produzione mondiale<sup>2</sup>.

La problematica si connota diversamente in relazione allo sviluppo sociale ed economico delle comunità di riferimento; in prima approssimazione nei

Paesi in via di sviluppo e a più ridotto PIL le perdite si concentrano nelle prime fasi della filiera, talvolta per limiti tecnici, condizioni climatiche non favorevoli e riduzione dei costi nella catena di stoccaggio, conservazione e trasporto del cibo; in quelli a reddito più alto lo spreco avviene soprattutto nelle fasi finali, principalmente in ragione di pratiche alimentari scorrette da parte dei consumatori, ma anche da parte del comparto alberghiero e della ristorazione.

In tale contesto per i Paesi a più elevato PIL pro capite il perseguimento della sostenibilità alimentare richiede l'adozione di serie politiche di lotta allo spreco alimentare e di recupero di eccedenze e residui della filiera; ed è appena il caso di rilevare che si

tratterebbe di introdurre una frontiera regolatoria con misure organizzative e di coordinamento semplici e sicuramente “a basso costo”, specie se paragonate agli ingenti investimenti pubblici e privati necessari per favorire l’innovazione tecnologica nel settore agroalimentare, ovvero — più in generale — per agevolare l’efficientamento della produzione in tale settore.

L’assenza o, quantomeno, la sostanziale inefficacia a livello globale degli interventi adottati in passato emerge dai dati statistici che segnano un trend verso lo spreco a livello mondiale in costante crescita<sup>3</sup>, probabilmente a causa dell’allungamento delle filiere e della globalizzazione del settore alimentare.

Eppure appare scontato che un sistema economico nel quale i Paesi industrializzati sprecano una enorme quantità di cibo, oltre ad essere vistosamente inefficiente ed economicamente insostenibile, contribuisce a generare insicurezza alimentare nei Paesi meno industrializzati, e a compromettere le risorse ambientali ed il clima dell’intero pianeta; l’uso irrazionale (per non dire inutile) delle risorse naturali (acqua e materie prime) ed energetiche necessarie a produrre, lavorare, stoccare, trasportare e vendere i cibi sprecati, produce un consumo ambientale che si accompagna ad una produzione di gas serra evitabile, nonché all’aumento della produzione di rifiuti che, a loro volta, dovranno essere smaltiti con ulteriore dispendio di energia e risorse<sup>4</sup>.

Un stima approssimativa dell’emissione di CO<sub>2</sub> direttamente connessa allo spreco di alimenti ad uso e consumo domestico è di circa 3,4 milioni di tonnellate, e supera le 5 milioni di tonnellate se si considerano anche le emissioni legate allo smaltimento dei rifiuti alimentari correlati agli sprechi<sup>5</sup>. Limitando tali osservazioni al solo nostro Paese, lo spreco medio pro-capite stimato è nell’ordine di 36 kg di cibo l’anno, e comporta una perdita economica stimabile complessivamente in oltre 8 miliardi di Euro<sup>6</sup>.

Nel modello generale che riconosce nella lotta allo spreco di cibo una delle principali direzioni verso la promozione della sostenibilità alimentare, appare allora particolarmente interessante l’analisi del contesto normativo italiano con particolare attenzione alle novità introdotte dalla legge n. 166/2016, la c.d. legge anti sprechi, o Legge Gadda dal nome della sua promotrice. Tale novella è stata uno dei principali esempi di intervento organico rispetto al tema dello spreco alimentare, e si caratterizza per un approccio nuovo e “circolare” ad un problema antico e delicato.

## **2. Il contesto culturale internazionale nel quale è intervenuta la legge Gadda**

Probabilmente la legge in questione costituisce un lascito concreto di Expo 2015 in quanto riprende i principi formalizzati nella Carta di Milano adottata in seno all’Expo in merito alla promozione di un sistema di gestione delle risorse alimentari, improntato alla riduzione degli sprechi e della mercificazione del cibo, nel contesto più ampio della garanzia delle esigenze di solidarietà sociale<sup>7</sup>.

Risente anche sicuramente dei risultati di quell’ampio dibattito culturale che ha portato l’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 2015, in occasione del suo settantesimo anniversario, ad adottare una Risoluzione denominata Agenda 2030, stabilendo i nuovi Obiettivi globali per lo Sviluppo Sostenibile economico, sociale ed ambientale. Fra questi obiettivi spicca il n. 12 che, nell’ottica di raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle risorse naturali, invita i singoli ordinamenti nazionali a sostenere modelli sostenibili di produzione e di consumo che permettano, entro il 2030, il dimezzamento dello spreco alimentare globale pro-capite (a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori) e la riduzione

delle perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura.

In tale contesto programmatico deve essere inserita anche la Guida europea sulle donazioni, emanata nel 2017 (e quindi successivamente alla legge Gadda), nella quale la Commissione, in base al piano d'azione proposto per promuovere un'economia circolare, delinea la legislazione dell'UE relativa alla donazione di generi alimentari in quanto riconosciuta quale leva efficace per ridurre le eccedenze alimentari e i rifiuti.

In premessa, occorre rilevare come la legge Gadda recepisce — o forse addirittura anticipa — il rilievo che la Commissione attribuisce alla prevenzione degli sprechi soprattutto alla fonte, limitando la produzione di eccedenze alimentari in ciascuna fase della filiera (produzione, trasformazione, distribuzione e consumo); come anche si sofferma sull'indirizzo in favore della destinazione delle eccedenze all'alimentazione umana, quale valore d'uso più elevato delle risorse alimentari idonee al consumo.

Il confronto in ambito UE sulla revisione delle storiche norme comunitarie in materia rifiuti ha portato la Commissione, nel 2018, alla emanazione delle quattro direttive del c.d. pacchetto economia circolare: a tal riguardo è opportuno evidenziare che le modifiche più rilevanti in merito alla lotta agli sprechi alimentari sono contenute nella direttiva n. 851 del 2018, la quale apporta modifiche significative alla direttiva madre 2008/98/CE.

### 3. Le novità introdotte dalla legge Gadda

I dati relativi ai primi anni di attuazione confermano l'efficacia della legge n. 166/2016: secondo dati limitati al 2018, la nuova normativa ha permesso di raccogliere in quell'anno «Oltre 1,1 milioni di farmaci. Circa 700mila pasti da mense e cucine ospedaliere.

Più di 7.600 tonnellate di eccedenze alimentari dalla Gdo»<sup>8</sup>. Ne discende che l'Italia si colloca pertanto tra i paesi complessivamente virtuosi rispetto all'area G8 e sulla buona strada per intercettare gli Sustainable Development Goals sul piano della lotta agli sprechi.

Sotto il profilo strettamente tecnico, la legge n. 166/2016 mostra già nella rubrica una certa continuità con i precedenti interventi, specie con riguardo al riferimento alla solidarietà sociale: l'art. 1 palesa il nesso tra riduzione degli sprechi, ed il recupero delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale e promozione della tutela ambientale nel quadro dell'economia circolare, da realizzare attraverso la riduzione della produzione di rifiuti, la promozione del riuso e del riciclo dei prodotti per dare loro nuova vita.

Propone tuttavia una prospettiva diversa, come si ricava dal riferimento — sempre nell'art. 1 — alle generazioni più giovani, viste come principali protagoniste di un ripensamento anche culturale del ruolo del cibo nella vita della comunità. Introduce — come si vedrà di seguito — la definizione del nostro ordinamento dello “spreco alimentare”, definizione che in precedenza era assente nella legislazione europea, e in particolare nel Regolamento n. 178/2002 e nella Direttiva 2008/98/CE – Waste Framework – Directive<sup>9</sup>.

Ma il pregio — e il successo — della novella è soprattutto nelle modalità di intervento. Per attuare le predette finalità, prevede infatti una pluralità di misure, anche piuttosto eterogenee tra loro: ma soprattutto si caratterizza per allontanarsi da un'ottica sanzionatoria degli operatori privati negligenti rispetto all'adozione di pratiche virtuose di riduzione degli sprechi, per puntare invece sul coordinamento e la collaborazione di diversi soggetti, pubblici e privati, quale modalità per la realizzazione di finalità di solidarietà sociale anche in materia di lotta allo spreco di alimenti.

Si collocano in tale logica, ad esempio, le previsioni che consentono ai Comuni di istituire incentivi fiscali tramite la riduzione tariffaria della tassa sui rifiuti per utenze commerciali, industriali, professionali che producono o distribuiscono beni alimentari cedendoli a titolo gratuito agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, ovvero che li destinano all'alimentazione animale; si inserisce in tale prospettiva anche l'estensione del trattamento di favore agli enti pubblici e privati se costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di attività di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari e farmaceutici e di altri prodotti agli individui indigenti.

L'intero impianto della legge n. 166/2016 testimonia cioè la volontà del legislatore nazionale di promuovere un'azione congiunta finalizzata alla riduzione dello spreco alimentare da parte di soggetti pubblici, imprese ed enti del Terzo settore specializzati nel recupero e nella distribuzione di alimenti; una vocazione che si pone in piena attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost. e che marca una certa differenza — e modernità — di impostazione del modello italiano rispetto ad altre esperienze normative riscontrabili a livello di diritto comparato.

#### **4. Il contributo della normativa fiscale introdotto dalla legge Gadda in favore della economia circolare**

In tale contesto la disciplina fiscale può assumere — come nel caso concreto — un ruolo determinante<sup>10</sup>: in premessa, occorre rilevare che la fiscalità ambientale può declinarsi sotto due diversi profili, uno negativo, che tassa lo spreco o l'inquinamento, ed uno positivo, che, attraverso la concessione di agevolazioni fiscali,

può incentivare l'innovazione di prodotto e di processo a favore dello sviluppo sostenibile.

Ma anche la fiscalità ambientale sta cambiando proprio nella direzione segnata dalla legge n. 166/2016<sup>11</sup>; come ampiamente indagato dalla dottrina<sup>12</sup>, è sempre meno collegata al solo principio di "chi inquina paga", e si connota di altri strumenti che perseguono finalità di tipo extrafiscale, valorizzando la funzione impositiva in un'ottica promozionale; dalla fiscalità lineare si passa, cioè, a quella funzionale che utilizza detti strumenti incentivanti, anziché quelli classici finalizzati al prelievo, volti a realizzare mero gettito, peraltro, non sempre ridestinato alla tutela ambientale. In sostanza, la previsione di un trattamento fiscale di favore, rispetto a quello disciplinato in via ordinaria, contenente disposizioni con carattere derogatorio rispetto alla normale disciplina del tributo o al sistema tributario generale, è di fatto dettato in funzione della tutela di interessi e del perseguimento di ulteriori finalità.

L'attuale contesto normativo evidenzia, pertanto, una nuova e differente tendenza volta a preservare l'ambiente valorizzando lo strumento fiscale secondo differenti e più ampie finalità, potenziando le buone prassi delle imprese e dei cittadini attraverso l'introduzione di incentivi e agevolazioni, piuttosto che introducendo nuovi tributi ambientali.

In estrema sintesi, il precedente modello della fiscalità lineare risultava incentrato sul prelievo e sul gettito ed era indifferente alla spesa; il nuovo modello di fiscalità circolare storicamente si caratterizza per sottoporre ad imposizione lo scarto e di conseguenza favorire il riuso e il riciclo; ma il paradigma della circolarità ora sta assumendo una declinazione ancora più evoluta perché raggiunge i suoi obiettivi in modo mediato, sostenendo fattispecie che limitano la quantità di rifiuti da trattare<sup>13</sup>.

L'art. 16 della legge Gadda si inserisce pienamente nell'ambito delle c.d. "agevolazioni fiscali" con un

contenuto misto, introducendo per finalità extrafiscali un regime di favore per le imposte dirette, l'IVA, e per la tassa rifiuti solidi urbani, in favore delle donazioni delle eccedenze alimentari al fine di evitare la loro degenerazione in spreco alimentare, e — di conseguenza — in rifiuto.

A tal proposito occorre annotare che ad una prima lettura la legge Gadda sembrerebbe prevalentemente ispirata esclusivamente a fini solidaristici; i “fini di solidarietà sociale” richiamati dall'art. 1 alle lett. a) e b), potrebbero far ridimensionare la norma in commento ad una mera riproposizione della c.d. Legge del Buon Samaritano (legge n. 155 del 2003), la quale — come noto — fu introdotta per incentivare le donazioni di cibo pronto e non consumato, altrimenti destinato a diventare rifiuto<sup>14</sup>.

La lettura più attenta evidenzia invece che la legge Gadda ha ulteriori finalità (non meno importanti) quali la riduzione dell'impatto ambientale e la prevenzione dei rifiuti, come attestano espressamente le successive lett. c) e d). Principi ai quali fa da importante corollario l'obiettivo prioritario di cui alla lett. e) dell'art. 1, in tema di promozione di attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni, e di sostegno all'attività di educazione dei cittadini anche attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo ed altri strumenti di comunicazione e divulgazione.

Quindi la legge Gadda interviene sulle criticità degli sprechi alimentari in maniera sicuramente più incisiva ma soprattutto in una logica diversa, in quanto oltre a riproporre l'obiettivo della solidarietà realizzata con i beni donati, aggiunge il tema strategico per l'economia circolare della riduzione degli sprechi alimentari, il tutto “condito” dalle immancabili agevolazioni fiscali come innesco di tale rivoluzione culturale.

In tale nuovo schema di intervento la legge n. 166/2016 ha dovuto distinguere per la prima volta

il concetto di eccedenze da quello degli sprechi alimentari<sup>15</sup>.

All'art. 2, lett. c) vengono, infatti, definite le eccedenze alimentari, ossia tutti i prodotti che, pur mantenendo i requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono invenduti o non somministrati o vengono ritirati dalla vendita perchè non conformi ai requisiti aziendali o prossimi alla data di scadenza, o vengono sostituiti da nuovi prodotti in commercio, o sono stati danneggiati da eventi meteorologici, oppure non sono idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio<sup>16</sup>.

L'art. 2 ma alla lett. d), individua anche il concetto di spreco alimentare nell'«insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche, oppure per prossimità della data di scadenza, ma ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale, che in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati ad essere smaltiti»; di contorno introduce la regola che solo i beni alimentari non idonei ad essere destinati al consumo umano possono essere ceduti per il sostegno vitale di animali e per altre destinazioni, come il compostaggio.

Tale sforzo definitorio impatta anche sotto il profilo delle semplificazioni burocratiche-amministrative, in quanto la novella prevede che anche i prodotti alimentari con errori di etichettatura, difetti nell'imballaggio o con imperfezioni estetiche, purché ben conservati ed idonei al consumo umano, possano essere donati a titolo gratuito agli enti caritatevoli. Inoltre, le donazioni a titolo gratuito sono consentite anche oltre il termine minimo di conservazione, purché resti integro l'imballaggio e siano rispettate le condizioni di conservazione secondo la normativa di igiene e sicurezza alimentare.

Il catalogo dei prodotti da donare è stato oggetto fin da subito dell'opportuna estensione anche ai beni

alimentari confiscati, ma è stato successivamente allargato anche ad altri prodotti (v. ulteriori prodotti farmaceutici<sup>17</sup>), a testimonianza della validità del modello approntato.

In tale nuovo contesto un ruolo da protagonista è stato attribuito alle agevolazioni fiscali: in vero la legge Gadda affronta la tematica delle agevolazioni tributarie senza tuttavia denominarle come tali espressamente, inserendole nel capo III dal titolo invero omnicomprendivo di “Ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale”.

Volendo classificare in chiave sistematica le soluzioni introdotte, si tratta della previsione di esenzioni fiscali previste (in deroga al regime ordinario) da includere nel più ampio ambito delle agevolazioni<sup>18</sup>; in quanto tali probabilmente tali ipotesi dovranno rientrare nel processo di revisione e di razionalizzazione delle spese fiscali (le cd. spese fiscali) che dovrà svolgere la prossima riforma fiscale.

In ambito fiscale, l'intervento agevolativo della legge Gadda si è sviluppato sotto due profili. Il primo, probabilmente ritenuto più rilevante dai donatori, concerne la semplificazione degli adempimenti della fattispecie anche in ambito fiscale. Questa ha riguardato principalmente gli obblighi documentali concernenti la donazione; è stato infatti disposto che, in deroga alla normativa di settore, il cedente può certificare la cessione gratuita e di valore inferiore a 15 mila euro (o che riguardi eccedenze alimentari facilmente deperibili) anche solo con documento di trasporto o titolo equipollente, alla quale deve tuttavia seguire la dichiarazione dell'ente beneficiario in merito all'impegno ad usare i beni in conformità alle finalità istituzionali. Per le cessioni di valore superiore è invece prevista una procedura più rigorosa della precedente ma pur sempre semplificata rispetto a quella ordinaria, al fine di monitorare le cessioni gratuite; viene

infatti richiesta una comunicazione all'amministrazione finanziaria ed alla Guardia di Finanza entro il quinto giorno del mese successivo e, parallelamente, una dichiarazione trimestrale dell'ente beneficiario da consegnare all'impresa cedente recante documenti i beni donati e attestati il loro utilizzo per le finalità istituzionali di beneficenza e senza scopo di lucro.

La portata della predetta semplificazione tributaria introdotta dalla legge Gadda deve essere particolarmente apprezzata in ragione delle rigorose previsioni che normalmente invece il Fisco riserva alle donazioni di beni, stante il rischio di facili evasioni o addirittura di commercializzazione dei beni donati attraverso forme di mercato nero.

Il secondo profilo insiste specificatamente sulla normativa impositiva: la legge in esame ha coordinato le agevolazioni già disposte in precedenza, omogeneizzando il trattamento dei beni donati; ai fini delle imposte dirette prevede che i prodotti donati non generino ricavi, consentendo la deduzione dei costi sostenuti. Analogamente ai fini IVA dispone che i prodotti donati siano considerati distrutti, senza quindi prevedere l'applicazione dell'imposta, con l'evidente vantaggio della piena detrazione dell'IVA sostenuta sugli acquisti.

Nel dettaglio ha modificato le previgenti norme in materia, disciplinate rispettivamente ai fini delle imposte dirette dal d.lgs. n. 460 del 1997 e ai fini IVA dalla l. n. 133 del 1999. L'art. 13, 2° comma, d.lgs. n. 460 del 1997 prevedeva che ai fini IRPEF e IRES le cessioni gratuite di prodotti alimentari e farmaceutici, alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, in caso di donazioni a soggetti con finalità non lucrative, non rientrassero tra i ricavi, con deducibilità dei costi sostenuti.

L'art. 16 della legge n. 166/2016 ha abrogato la predetta norma sostituendola coerentemente con la previsione che i beni donati non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

(es. omaggi, autoconsumo) ai sensi dell'art. 85, 2° comma, t.u.i.r. Il legislatore ha quindi previsto che, ai fini del calcolo del reddito d'impresa i beni donati non sono considerati ricavi, quindi, non sono assoggettati a tassazione IRPEF o IRES nè concorreranno ai fini IRAP, prevedendo, invece, la possibilità per l'impresa donante di dedurre il costo di acquisto del bene al suo valore normale.

Ai fini IVA, invece, l'originaria formulazione dell'art. 13, 3° comma, d.lgs. n. 460 del 1997, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, l. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevedeva solo l'applicazione del regime di esenzione ai sensi dell'art. 10, n. 12, d.p.r. n. 633 del 1972 per le cessioni gratuite di beni effettuate nei confronti di enti pubblici, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e Onlus, al quale tuttavia si accompagnava la inderogabilità dell'imposta sugli acquisti ai sensi dell'art. 19, 2° comma, d.p.r. n. 633 del 1972, con la conseguenza che il cedente aveva l'obbligo di effettuare la rettifica della detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti.

Dal 1° gennaio 2008 la normativa fiscale ha inteso promuovere il recupero degli sprechi alimentari: in particolare è stato previsto che le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, medicinali e altri prodotti non più commercializzati ceduti gratuitamente a enti costituiti a fini di solidarietà sociale, e nel rispetto di precisi obblighi documentali, sono da considerare distrutti ai fini IVA (art. 6, 15° comma, l. n. 133 del 1999); ciò impatta sotto il profilo della detrazione dell'iva assolta sull'acquisto dei beni ceduti poi gratuitamente, in quanto la presunzione di distruzione consente al soggetto passivo di effettuare la detrazione dell'IVA<sup>19</sup>.

Per quanto attiene specificatamente alle novità introdotte dalla legge Gadda, occorre annotare che ai sensi dell'art. 2, 2° comma, d.p.r. n. 441 del 1997,

a fronte della predetta agevolazione i donatori dovevano fornire la prova della destinazione di detti beni; a tal riguardo occorre annotare che tale disposizione è stata però abrogata per effetto dell'art. 18-bis, legge n. 166 del 2016, e pertanto ora il regime non è più assoggettato a specifici adempimenti.

Sempre con l'art. 18-bis, legge n. 166 del 2016 sono abrogati anche il 2° e 3° comma ed il 4° comma dell'art. 13, d.lgs. n. 460 del 1997, semplificando gli aspetti burocratici sotto il profilo probatorio. In particolare il 1° comma dell'art. 16 della legge in parola dispone che per i beni di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) non opera la presunzione ai fini dell'accertamento di cessione di cui all'art. 1, d.p.r. n. 441 del 1997.

Particolare rilievo assume infine l'introduzione di una agevolazione fiscale in materia di tassa relativa alla gestione dei rifiuti, che si colloca dal punto di vista sistematico nel novero delle riduzioni. L'art. 17 della legge Gadda, infatti, introduce un nuovo periodo all'art. 1, 652° comma, l. n. 147 del 2013, legge istitutiva della Tari, con il quale viene espressamente consentito ai Comuni di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione; ciò a condizione che il donante svolga attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che tali beni siano destinati, direttamente o indirettamente, agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale.

Alcuni Comuni hanno già introdotto il coefficiente di riduzione in oggetto<sup>20</sup> e l'agevolazione fiscale relativa alla tassa rifiuti sicuramente rappresenta un importante strumento di sostegno nella lotta agli sprechi alimentari. Tuttavia, occorre sottolineare come, a differenza delle altre agevolazioni previste dalla legge anti sprechi, quest'ultima si riduca ad una previsione

facoltativa avente ad oggetto un coefficiente di riduzione discrezionale (56).

Non si può tuttavia sottacere la difficoltà dei singoli Comuni a recepire nei propri regolamenti tale riduzione, stante la necessità della copertura della relativa spesa da parte degli stessi in bilanci che notoriamente hanno margini di manovra spesso particolarmente limitati. Probabilmente, in attesa di un auspicato sostegno finanziario premiante da parte della fiscalità centrale, il beneficio a livello locale potrebbe essere ugualmente concesso aumentando la parte fissa della tariffa, così da rieliquilibrare all'interno delle entrate locali l'intervento agevolativo; effettivamente il bilanciamento della parte fissa con quella variabile affievolirebbe l'effettiva portata della riduzione concessa, ma comunque permetterebbe anche agli enti locali di dare un preciso segnale della loro attenzione alla riduzione agli sprechi alimentari.

### **5. Le esperienze europee in materia di disciplina fiscale a favore della riduzione degli sprechi alimentari**

Il successo della normativa italiana contro gli sprechi alimentari è evidente; lo è — come detto — sotto il profilo del risultato quantitativo, anche se è ancora troppo presto per disporre di dati completi<sup>21</sup>. Ma è soprattutto un indice di come l'economia circolare abbia definitivamente caratterizzato gli interventi normativi nazionali anche in assenza (o quantomeno in anticipo) di specifici indirizzi unionali in tal senso.

Testimonia altresì come la leva fiscale possa efficacemente assumere un ruolo promozionale verso comportamenti meritevoli, affiancando alle esigenze del reperimento delle risorse economiche e del concorso alle spese pubbliche, il perseguimento di altre priorità come, appunto la tutela e la sostenibilità ambientale.

Occorre in conclusione evidenziare, volendo volgere uno sguardo verso l'Europa<sup>22</sup>, che le agevolazioni fiscali previste dal legislatore italiano in ambito di imposizione diretta si pongono in linea con quelle di altri Paesi europei, consentendo anche in detti ordinamenti una riduzione del carico fiscale ai fini delle imposte dirette per i beni donati<sup>23</sup>. In Europa, infatti, per incentivare il settore produttivo e quello distributivo ad adottare comportamenti più sostenibili volti alla riduzione degli sprechi, sono state spesso introdotti incentivi fiscali ai fini delle imposte dirette finalizzati a contribuire al raggiungimento della c.d. economia circolare; gli Stati membri hanno cercato così di potenziare il settore redistributivo alimentare scegliendo tuttavia differenti soluzioni. In alcuni Paesi sono state introdotte le detrazioni fiscali, mentre in altri sono previsti crediti d'imposta a sostegno delle donazioni aventi finalità redistributive. In Francia, Spagna e Portogallo gli incentivi fiscali previsti sulle imposte sui redditi hanno incoraggiato e potenziato le donazioni di eccedenze alimentari da parte delle industrie. In Francia è previsto l'utilizzo di un credito d'imposta sulle società pari al 60% del valore contabile netto degli alimenti donati; questa percentuale del valore dei prodotti alimentari donati può essere detratta, dai soggetti cedenti, dall'imposta sulle società applicabile al loro reddito. In Spagna, invece, la percentuale di detrazione è solo del 35%, mentre in Portogallo è previsto un regime di favore che prevede un sistema di detrazione fiscale con possibilità per i donatori di detrarre fino al 140% del valore dei beni donati per finalità sociali con un limite alla deduzione all'8/1000 del fatturato del donatore.

In ogni caso, nella maggior parte degli altri Stati membri, in caso di donazioni alimentari, è prevista una riduzione del reddito imponibile in conformità a quanto disposto dalle legislazioni dei singoli Paesi<sup>24</sup>.

A fronte della diffusione di tali interventi in ambito europeo ai fini delle imposte dirette, la legislazione IVA potrebbe costituire un ostacolo alle cessioni di eccedenze alimentari tra donatori, banche alimentari e altre organizzazioni di beneficenza. In vero secondo gli artt. 16 e 74 della direttiva IVA, gli Stati membri possono facilitare la donazione delle eccedenze alimentari a fini caritatevoli; la regola generale prevede che la donazione di prodotti alimentari agli indigenti effettuata da un soggetto passivo a titolo gratuito debba essere assimilata a una cessione di beni a titolo oneroso, salvo i casi in cui venga considerata una donazione di modico valore ai sensi dell'art. 16, 2° comma, della direttiva iva e soddisfi le condizioni previste dallo Stato membro. Il problema insiste sulla determinazione della base imponibile, ricavata tradizionalmente dal prezzo di acquisto dei beni (o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal prezzo di costo dei beni) tenendo conto dello stato di tali beni al momento in cui si effettua la donazione (ex art. 74 della direttiva IVA). Alcuni Stati membri risolvono la criticità considerando per principio le donazioni di cibo in scadenza alle banche alimentari di scarso o modico valore, con IVA da versare di fatto minima o nulla, in altri Paesi dell'UE il prezzo di un prodotto donato è invece equiparato al prezzo applicato nell'ambito delle normali cessioni commerciali. La maggior parte degli Stati europei, tuttavia, ha deciso di non imporre l'IVA sulle donazioni di alimenti effettuate a fini solidaristici in presenza di alcune condizioni specifiche; Belgio, Croazia, Danimarca, Italia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo hanno già introdotto disposizioni specifiche nella legislazione fiscale nazionale per definire il regime iva applicabile alle suddette donazioni alimentari. In Spagna e in Svezia non esistono invece disposizioni particolari sull'IVA in relazione alle suddette donazioni. Appare evidente che una diversa applicazione della

base imponibile dell'IVA nei singoli Stati membri potrebbe determinare effetti negativi per la riduzione degli scarti alimentari e pertanto obiettivo prioritario a livello unionale resta quello di uniformare il sistema nei termini già individuati dalla nostra normativa nazionale, che si attesta tra le più innovative ed efficaci, al fine della riduzione di rifiuti nell'ottica della concreta realizzazione dell'economia circolare.

## Note

\* Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture", Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

1. Cfr. il rapporto "Global food losses and food waste", FAO, 2011; v. anche FAO, *The State of Food and Agriculture 2019. Moving forward on food loss and waste reduction*, Rome 2019; UNEP *Food Waste Index Report*, 2021, p. 20.

2. V. il report "Driven to waste: food global losses on farms" stilato dal WWF e dalla Tesco, società attiva nel settore dei supermercati, che considera un totale intorno a 2,5 miliardi di tonnellate annue.

3. La FAO ha stimato nel 2011 uno spreco intorno al 33% del totale della produzione mondiale.

4. In tema del paradigma ambientale One Health, si rinvia a *One health. Dal paradigma alle implicazioni giuridiche*, a cura di L. VIOLINI, Torino, 2023. Sullo specifico rapporto tra ambiente e sostenibilità alimentare, vedi anche S. PITTO, *Tutela ambientale e sostenibilità dei sistemi alimentari. Una comparazione tra possibili soluzioni normative*, «DPCE online», fasc. speciale, 2-2023, pp. 723-757 e G. STEGHER, "La sicurezza alimentare come formante del costituzionalismo ambientale", in L. CALIFANO (a cura di), *Sicurezza alimentare, diritto al cibo, etica della sostenibilità. Politiche giuridiche, economiche e sociali*, Milano 2022, pp. 93-114.

5. Secondo i dati del rapporto annuale del 2018 dell'Osservatorio Waste Watcher sullo spreco alimentare reperibili al sito [www.sprecozero.it/waste-watcher](http://www.sprecozero.it/waste-watcher) Rapporto, circa il 15% dell'ammontare totale dei consumi energetici del settore produttivo è connesso, nel contesto italiano, a vario titolo alla filiera agroalimentare. Cfr. Elaborazione Università di Bologna su dati LMM 2011, Enea 2011.

6. Dati del rapporto annuale del 2018 dell'Osservatorio Waste Watcher sullo spreco alimentare reperibili al sito [www.sprecozero.it/waste-watcher](http://www.sprecozero.it/waste-watcher). Secondo il rapporto della Fondazione Barilla presentato nella giornata nazionale contro lo spreco alimentare, il 5 febbraio 2020, in Italia si sprecano ogni anno, in media, 65 kg di cibo pro capite. La frutta e verdura buttata ogni anno, per essere prodotta, ha richiesto oltre 73 milioni di metri cubi di acqua, l'equivalente di 80 piscine olimpioniche, in grado di soddisfare il fabbisogno di acqua potabile di tutta la Lombardia per 18 giorni, del Lazio per 23 giorni, della Campania per 27 e, addirittura, della Puglia per 153. V. *Sprechi alimentari: un "business" globale da 2,6 trilioni, protagonista anche l'Italia*, "Quotidiano Agrisole", 28/01/2020.

7. V. <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9341>.

8. Cfr. G. LATOUR, *Supermarket e ristoranti: cresce la solidarietà anti spreco*, "Il Sole 24 ore", 8 settembre 2019.

9. È interessante il confronto tra la definizione di spreco alimentare introdotta dalla l. 166/2016 e quella inclusa nel Rapporto FAO del 2018 *Food loss and waste and the right to adequate food: making the connection*, reperibile al sito web [www.fao.org](http://www.fao.org), secondo cui lo spreco alimentare «consists of all the food produced for human consumption that is not eaten by humans. Food waste is considered to be a part of food loss and is understood as food intended for human consumption being discarded or left to spoil as a result of decisions taken by actors along the food supply chain. Food loss and food waste happen at different stages of the supply chain and are caused by different driving forces».

10. Sul tema, v. M.P. NASTRI, *La riduzione degli sprechi alimentari nella transizione verso l'economia circolare*, «Dir. prat. trib. int.», 2019, p. 1015.

11. Sul tema della fiscalità ambientale, cfr. *ex multis* e senza pretesa di esaustività: F. AMATUCCI, *Le fondamenta costituzionali della tassazione ambientale*, Napoli, 1993; R. PERRONE CAPANO, "L'imposizione e l'ambiente", in A. AMATUCCI (a cura di), *Trattato di diritto tributario*, Padova 1994, pp. 4, 449; F. PICCIAREDDA, P. SELICATO, *I tributi e l'ambiente*, Milano 1996; P. SELICATO, *La tassazione ambientale: nuovi indici di ricchezza, razionalità del prelievo e principi dell'ordinamento comunitario*, «Riv. dir. trib. int.», 3-4, 2004, p. 257; F. BATISTONI FERRARA, *I tributi ambientali nell'ordinamento italiano*, «Riv. dir. trib.», 12, 2008, p. 1089; F. GALLO, *Profili critici della tassazione ambientale*, «Rass. trib.», 2, 2010, p. 310; R. ALFANO, *I tributi ambientali. Profili interni ed europei*, Torino 2012; S. DORIGO, P. MASTELLONE, *La fiscalità per l'ambiente. Attualità e prospettiva per la tassazione ambientale*, Roma 2013; A. BUCCISANO,

*Fiscalità ambientale tra principi comunitari e costituzionali*, «Dir. e prat. trib.», II, 2016, p. 590. In materia di agevolazioni fiscali in materia ambientale cfr. F. AMATUCCI, *Agevolazioni fiscali ambientali, aiuti di Stato e incompatibilità comunitaria*, «Riv. dir. trib. int.», 1, 2005, p. 81; R. ALFANO, *Agevolazioni fiscali in materia ambientale e vincoli dell'Unione europea*, «Rass. trib.», 2, 2011, p. 328; G. SELICATO, *Profili teorici e lineamenti evolutivi degli strumenti agevolativi a carattere fiscale e non fiscale per la promozione dello sviluppo sostenibile*, «Riv. dir. trib. int.», 2-3, 2004, p. 399.

12. V. A. URICCHIO, "Emergenze ambientali e imposizione", in A. URICCHIO, M. AULENTA, G. SELICATO, *La dimensione promozionale del fisco*, Bari 2015, p. 321; A. URICCHIO, *I tributi ambientali e la fiscalità circolare*, «Dir. e prat. trib.», 5, 2017, p. 1849.

13. V. E. FERRERO, *Sistema alimentare ed economia circolare*, «Ambiente e sviluppo», 2018, p. 417.

14. La Legge del Buon Samaritano facilitava, con il suo unico articolo, l'attività delle organizzazioni che distribuivano pasti e generi alimentari gratuitamente agli indigenti equiparando ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti le Onlus (che effettuavano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita ai bisognosi) ad un consumatore finale.

15. Cfr. M. DELSIGNORE, *Sulla necessità di una definizione armonizzata di rifiuto alimentare per la concreta realizzazione dell'economia circolare*, «Dir. econ.», 2, 2018, pp. 329-348.

16. Cfr. M. ALLENA, *Gli incentivi fiscali nella cd. "legge contro gli sprechi" e nella gestione delle derrate alimentari: nuove ipotesi di tributo ambientale?*, «Boll. trib.», 12, 2017, p. 911.

17. Inizialmente la l. n. 166/2016 interessava le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, salvo la possibilità di estensione ad altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

La tipologia dei prodotti idonei ad essere donati per fini di solidarietà sociale è stata notevolmente ampliata, sotto il profilo oggettivo, ed ha raggiunto con la legge di Bilancio 2018 (l. n. 205/2017) il perimetro attualmente vigente. Oltre alle derrate alimentari, i medicinali, i prodotti farmaceutici ed altri articoli di medicazione donabili si possono attualmente donare i medicinali inutilizzati dotati di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), con confezionamento integro, in corso di validità, correttamente conservati secondo le indicazioni del produttore così come riportate negli stampati dello medicinale; i prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, gli integratori alimentari, i biocidi, i presidi medico chirurgici, i prodotti di cartoleria e di cancelleria,

non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili.

Rientrano, altresì, tra le cessioni gratuite anche quelle di articoli ed accessori di abbigliamento usati, effettuate dai privati direttamente agli enti, che, se non li ritengono idonei alla distribuzione, li possono gestire come rifiuti. L'art. 16, 1° comma, lett. e) peraltro conserva ancora la possibilità di applicare le agevolazioni fiscali ad altri prodotti individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

18. Cfr., anche per ulteriori riferimenti dottrinari, M. BASILAVECCHIA, *Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni (diritto tributario)*, «Enc. Dir.», V, Milano 2001, p. 48.

19. V. Ag. Entr. circ. 26 marzo 2008, n. 26/E, in Banca dati Big suite, Ipsoa.

20. Ad esempio, è presente la riduzione in questione nei regolamenti di grandi città come Milano, Torino e Bologna.

21. V. C. CURCIO, *Colletta alimentare, nel 2023 donazioni aumentate del 9%*, "il Sole 24 Ore", 30/11/2023, p. 43.

22. Per una indagine anche con riferimento a Stati non europei, si rinvia a CAMONI, *La lotta contro lo spreco alimentare nel diritto comparato*, «www.rivistadirittoalimentare.it», n. 3, 2023.

23. A tal riguardo occorre annotare come la Corte dei Conti dell'UE abbia rilevato che in passato «le politiche e le disposizioni giuridiche [europee] hanno obiettivi diversi da quello di prevenire lo spreco di alimenti. Sebbene non contemplino specificamente il problema dello spreco alimentare, i vari strumenti dell'UE hanno nondimeno un effetto sul comportamento dei vari attori della filiera alimentare» Corte dei Conti europea, Relazione speciale n. 34/2016: Lotta allo spreco di alimenti: un'opportunità per l'UE di migliorare, sotto il profilo delle risorse, l'efficienza della filiera alimentare, §19.

24. V. anche S. PRITO, *op. cit.*, p. 2.